

# Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR)

## Modifica del 23 ottobre 2013

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 ottobre 1993<sup>1</sup> sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

*Art. 2a cpv. 2–4*

<sup>2</sup> A completamento del capoverso 1 occorre tener conto dei seguenti supplementi e coefficienti:

a.	vacche da latte in un'azienda d'estivazione	0,015 USM/carico normale
b.	altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione	0,010 USM/carico normale
c.	patate	0,045 USM/ha
d.	bacche, piante medicinali e aromatiche	0,300 USM/ha
e.	vigna con torchiatura in proprio	0,300 USM/ha
f.	serra con fondamenta fisse	0,900 USM/ha
g.	tunnel o letti di forzatura	0,450 USM/ha
h.	produzione di funghi in tunnel o edifici	0,060 USM/ara
i.	produzione di funghi prataioli in edifici	0,250 USM/ara
j.	produzione di cicoria belga in edifici	0,250 USM/ara
k.	produzione di germogli in edifici	1,000 USM/ara
l.	ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso)	2,400 USM/ha
m.	coltura di alberi di Natale	0,045 USM/ha
n.	foresta di proprietà dell'azienda	0,012 USM/ha

<sup>3</sup> Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.

<sup>1</sup> RS 211.412.110

<sup>4</sup> Il supplemento per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria avvenuti nell'azienda produttrice in impianti già esistenti è calcolato in USM in base al lavoro effettivo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova